



Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI


- DECRETO LEGGE 18 Settembre 1965 n. 15 — *Proroga della Legge 31 Dicembre 1964 n. 12 relativa alla istituzione di addizionali straordinarie per l'assistenza alle zone colpite dalla carestia.* Pag. 3
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 15 Maggio 1965 n. 211 — *Divieto di esportazione di legna da ardere e di carbone di legna, in conformità all'ordinamento delle Operazioni Economiche con l'estero.* » 4
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 14 Settembre 1965, n. 212 — *Indennità di carica e di alloggio al Magistrato ai Conti, Direttori Generali, Direttori e Funzionari equiparati.* » 5



PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 18 Settembre 1965, n. 15.

Proroga della Legge 31 Dicembre 1964, n. 12, relativa alla Istituzione di addizionali straordinari e per l'assistenza alle zone colpite dalla carestia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

VISTA la Legge 31 Dicembre 1964, n. 12 relativa all'istituzione, fino al 30 Settembre 1965, di addizionali straordinarie per l'assistenza alle zone colpite dalla carestia.

CONSIDERATA la urgente necessità di provvedere alla proroga della predetta Legge ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 relativi alle addizionali sugli assegni e le indennità del Capo dello Stato, dei deputati dell'Assemblea Nazionale, e dei membri del Governo, nonchè sugli stipendi dei dipendenti e dei Stato, dei Municipi e degli Enti di Diritto Pubblico;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PARERE del Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1

Il termine di scadenza previsto dall'art. 1 della Legge 31 Dicembre 1964, n. 12, è prorogato, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 relativi alle addizionali sugli assegni e le indennità del Capo dello Stato, dei deputati dell'Assemblea Nazionale e dei membri del Governo nonchè sugli stipendi dei dipendenti dello Stato, dei Municipi e degli Enti di Diritto Pubblico.

Art. 2

Il Presente Decreto-Legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Legge della Repubblica.

Mogadiscio, 18 Settembre 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze

AWIL HAGI ABDULLAHI

D. P. R. 15 Maggio 1965, n. 211

Divieto di esportazione di legna da ardere e di carbone di legna, in conformità all'Ordinamento delle Operazioni Economiche con l'Estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75, prima parte, della Costituzione;

VISTI gli articoli 2 e 19 del Decreto-legge 26 Settembre 1964, n. 12 convertito con modificazioni nella Legge 29 Ottobre 1964, n. 8, relativa alle operazioni economiche con l'estero;

VISTO l'art. 2 del D. P. R. 26 Settembre 1964, n. 203, relativo a restrizioni in conformità all'Ordinamento delle Operazioni con l'Estero;

RITENUTA la necessità, allo scopo di proteggere lo sviluppo delle risorse agricole, commerciali ed industriali della Repubblica, di vietare la esportazione della legna da ardere e del carbone di legna e conseguentemente modificare la lista di esportazioni (allegato A) di cui all'art. 2 del precitato D. P. R. 26 Settembre 1964, n. 203;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'Industria e Commercio di concerto con il Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia;

DECRETA:

Art. 1

1. Con decorrenza 1° Luglio 1965 e fino a quando non sarà disposto diversamente, è vietata l'esportazione dal Territorio della Repubblica della legna da ardere e del carbone di legna, anche previa concessione di apposita licenza.

2. Le voci «legna da ardere» e «carbone di legna» della lista di esportazione (Allegato A) di cui all'art. 2 del D. P. R. 26 Settembre 1964, n. 203, sono pertanto da considerarsi cancellate.

Art. 2

In deroga a quando disposto nel primo comma dell'articolo precedente, le licenze di esportazione per le sopradette voci «legna da ardere» e «carbone di legna», concesse alla data di pubblicazione del presente decreto, continueranno ad essere valide, fino ad esaurimento dei quantitativi di merce giacente e pronta per l'esportazione, anche dopo la data del 1° Luglio 1965.

Art. 3

Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Mogadiscio, li 15 Maggio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Industria e Commercio

OSMAN MOHAMUD ADDE

Il Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia

ISMAIL DUALE UARSAMA

-----00-----

D. P. R. 14 Settembre 1965, n. 212.

Indennità di carica e di alloggio al Magistrato ai Conti, Direttori Generali, Direttori e funzionari equiparati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 pp. della Costituzione;

VISTO l'Ordinanza 5 Aprile 1964, n. 9;

VISTA la Legge 15 Marzo 1962, n. 7 e successive modifiche, sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato;

VISTA la Legge 3 Marzo 1962, n. 14 e successive modifiche sull'Ordinamento del Governo;

RITENUTA la necessità di determinare le indennità di carica e di alloggio spettanti al Magistrato ai Conti, ai Direttori Generali, ai Direttori e ai funzionari equiparati;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

Con decorrenza 1° Aprile 1965, ai funzionari che esercitano le funzioni appresso indicate spetta una indennità di carica nelle seguenti misure mensili lorde:

Magistrato ai Conti Shs. So. 800

Direttori Generali, Avvocato Erariale e
funzionari equiparati » » 500

Direttori di Dipartimento, Segretario
Consiglio dei Ministri, Sostituto Ma-
gistrato ai Conti, Sostituto Avvocato
Erariale, Governatori Regionali e
funzionari equiparati

Shs. So. 300

Commissari Distrettuali e Delegati Di-
strettuali

» » 150

Art. 2

1. Al Magistrato ai Conti, ai Direttori Generali, all'Avvocato Erariale e ai funzionari equiparati, spetta l'alloggio di rappresentanza o, in mancanza di stabili demaniali, il rimborso forfettario della spesa in misura di Shs. So. 500 (cinquecento) mensili.

2. Ai Direttori di Dipartimento, al Segretario del Consiglio dei Ministri, al Sostituto Magistrato ai Conti, al Sostituto Avvocato Erariale, e ai funzionari equiparati (ad eccezione dei Governatori Regionali), spetta l'alloggio di servizio o, in mancanza di stabili demaniali, il rimborso forfettario della spesa in misura di Shs. So. 300 (trecento).

3. Ai Governatori Regionali, Commissari Distrettuali e Delegati Distrettuali, spetta l'alloggio di rappresentanza.

Art. 3

Le spese relative di cui ai precedenti articoli graveranno sui Titoli e sui Capitoli concernenti le indennità varie rispettivamente della Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, del Bilancio Ordinario 1965 e dei successivi.

Art. 4

Ogni norma contraria od incompatibile con quelle del presente Decreto è abrogata.

Art. 5

Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

Mogadiscio, li 14 Settembre 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN
Il Ministro delle Finanze
AWIL HAGI ABDULLAHI

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.